



REGIONE DEL VENETO  
**Istituto Oncologico del Veneto**  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



**CONTRATTO APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE  
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RADIOTERAPIA PRESSO L’OSPEDALE “SAN  
GIACOMO” DI CASTELFRANCO VENETO (TV) DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – IRCCS DI  
PADOVA – comm. IOV1220**

C.U.P J22C19000110005 C.I.G. 95617963AD

Con la presente scrittura privata,

**TRA**

a) ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S., con sede in Padova, via Gattamelata n. 64, codice fiscale e P.IVA 04074560287, in persona di \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ ( ) il / / \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., la quale interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., giusto D.P.G.R.V. n° 31 del 26/02/2021,

**di seguito "Stazione Appaltante"**

**E**

b) RTI "Costruzioni Iannini s.r.l." con sede in L'Aquila, Nucleo Industriale di Bazzano, Via dell'Industria s.n.c., P.IVA e C.F. 01668180662 REA AQ 111304 (mandataria) e "Radar s.r.l." con sede in Noventa Padovana, Viale della Navigazione Interna n. 113, P.IVA e C.F. 03369430289, REA PD 305766 (mandante), in persona del Dott. \_\_\_\_\_, nato il / / \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante e Procuratore della predetta RTI, giusto atto notarile registrato a Velletri il 15/09/2023 al n. 2044 serie 1T;

**di seguito "Appaltatore"**

**PREMETTONO**

- con atto notarile n. 11295 Serie 1T registrato a Treviso il 17/10/2019, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1407 dell'01/10/2019, l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, ha costituito, per un periodo di 40 (quaranta) anni, a titolo gratuito, il diritto di superficie con attribuzione della proprietà superficiaria all'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova di un'area urbana di mq 9.130 (novemilacentotre) da destinarsi alla realizzazione di un nuovo edificio per la Radioterapia;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1092 in data 19/12/2022 sono stati approvati il

bando di gara e il disciplinare di gara d'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RADIOTERAPIA PRESSO L'OSPEDALE "SAN GIACOMO" DI CASTELFRANCO VENETO (TV) DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – IRCCS DI PADOVA – comm. IOV1220 C.I.G. 95617963AD":

- con deliberazione del Direttore Generale n. 149 del 15/02/2023 è stata avviata la succitata procedura aperta, ai sensi degli artt 60 e 59, comma 1-bis del D.Lgs. 50/2016 con riserva di aggiudicazione all'emanazione delle determinazioni regionali previste dalla L.R. 27/2003 e dalla D.G.R.V. 1953/2019;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 751 del 24/08/2023 è stata affidata la procedura in argomento alla RTI "COSTRUZIONI IANNINI S.r.l." (mandataria) con sede in L'Aquila, Nucleo Industriale di Bazzano, Via dell'Industria s.n.c. piva: 01668180662 e "RADAR S.r.l." (mandante) con sede in Noventa Padovana, viale della Navigazione Interna n. 113 Piva: 03369430289, che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 96,74 di cui, 85 relativi all'offerta tecnica ed 11,74 relativi all'offerta economica con un ribasso offerto del 2,21% sull'importo a base d'asta, per un importo di contratto di € 11.608.038,04 (undicimilioniseicentottomilatrentotto,04), di cui Euro 11.174.843,19 (undicimilionicentoseptantaquattromilaottocentoquarantatré,19) per i lavori, € 230.880,77 (duecentotrentamilaottocentottanta,77) per la progettazione esecutiva ed € 202.314,07 (duecentoduemilatrecentoquattordici,07) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. come di legge;
- a conclusione della sopra citata procedura di individuazione del contraente, l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. ha accertato il possesso, con esito positivo, dei requisiti di ordine generale, ex articolo 80 del D.lgs. 50/2016, dichiarati in sede di gara, dall'Operatore economico in parola;
- il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi, ha provveduto, mediante comunicazione trasmessa a mezzo Sintel in data 24/08/2023 prot. IOV n. 16247/23, Prot. Sintel 173362909 ad ottemperare a quanto prescritto all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente all'avvenuta aggiudicazione definitiva;
- è stata acquisita dal soggetto aggiudicatario, in materia di adempimenti antimafia e penali, la dichiarazione ex artt. 88-89 del D.Lgs. n. 159/2011 modificato dal D.Lgs. n. 218/2012 e la

dichiarazione di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231);

- si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara, ai sensi dell'art. 70, 71 e 72 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### **Art.1. Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

### **Art.2. Oggetto dell'appalto**

La "Stazione appaltante", come sopra rappresentata, affida all'"Appaltatore" che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto integrato per la Progettazione Esecutiva e la Realizzazione dei *"LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RADIOTERAPIA PRESSO L'OSPEDALE "SAN GIACOMO" DI CASTELFRANCO VENETO (TV) DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – IRCCS DI PADOVA – comm. IOV1220 C.I.G. 95617963AD"*

### **Art.3. Corrispettivo dell'appalto e obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

La "Stazione appaltante" pagherà all'"Appaltatore", per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di **Euro 11.608.038,04** relativo al seguente quadro economico:

- Euro **11.174.843,19** per importo lavori a corpo oltre IVA;
- Euro **230.880,77** per spese di progettazione esecutiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento oltre IVA e CNPAIA;
- Euro **202.314,07** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

Si evidenzia che per l'appalto in argomento l'imponibile da assoggettare ad I.V.A. è pari all'importo dei lavori realizzati, risultante dal certificato di collaudo.

La "Stazione appaltante", come sopra rappresentata, dichiara che con delibera del Direttore Generale n. 950 del 14/12/2021 è stato approvato il finanziamento, mediante l'utilizzo di propri utili

pregressi e riserve accantonate di bilancio aziendale, per l'importo di € 12.674.207,77, e con delibera del Direttore Generale n. 1092 del 19/12/2022 è stato aggiornato il quadro economico dell'intervento in argomento ed è stato approvato il finanziamento di ulteriori € 2.399.698,18 mediante l'utilizzo di risorse aziendali, come da nota regionale prot. n. 583942 del 19/12/2022 per un importo complessivo dell'opera pari a € 15.073.905,94 comprensivo di lavori, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, progettazione esecutiva e somme a disposizione dell'amministrazione, IVA ed oneri di legge inclusi; avverte inoltre l'"Appaltatore" che le fatture relative al presente contratto devono essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il CIG riferito al presente intervento. L'"Appaltatore", come sopra rappresentato, dichiara di accettare tutto quanto sopra detto, essendone pienamente edotto e che, quindi, nulla ha da pretendere a tal riguardo.

La "Stazione appaltante" precisa che la misura del corrispettivo da pagare all'"Appaltatore" è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei lavori o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

Trattandosi di contratto con corrispettivo a corpo, ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata:

a) per il corrispettivo a corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d'incidenza sul valore totale della parte a corpo, così come indicate nel capitolato speciale ai sensi dell'art. 43 comma 6 del DPR 207/2010.

b) per il corrispettivo a misura, in base all'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee desunte dal computo metrico. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

I pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate di acconto, al netto delle ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori determinato con le modalità di cui al comma 4, ogni qualvolta l'importo corrispondente ai lavori eseguiti abbia raggiunto un importo non inferiore a € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila,00) e nei modi e termini descritti

nell'articolo **“Anticipazione e pagamenti in acconto”** del Capitolato Speciale d'Appalto.

La rata di saldo è corrisposta, entro novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di corrispondente garanzia fidejussoria.

La “Stazione appaltante” invia gli avvisi di emissione dei titoli di spesa, mediante mandati emessi dal Tesoriere dello stesso, a mezzo NSO ovvero tramite pec.

L'“Appaltatore” dichiara di conoscere e di assumersi tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna:

- ad inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti con i propri contraenti di cui, su richiesta, fornirà copia alla “Stazione appaltante”;
- a comunicare le generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato e a comunicare eventuali modifiche;
- ad apporre, negli strumenti finanziari utilizzati per le transazioni, il Codice Identificativo Gara (CIG) 95617963AD.

L'“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili), come stabilito all'art. 4 dell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese rep. n. 37 raccolta n. 29 stipulato presso il notaio Siniscalchi Ilaria Notaio in Velletri in data 15/09/2023, dalla stazione appaltante ad ogni singola società, presso il conto corrente dedicato di ciascuna impresa il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto:

- Costruzione Iannini S.r.l. presso la Credit Agricole, Agenzia di Mestre-Venezia sul conto corrente Codice IBAN: \_\_\_\_\_ ;
- Radar S.r.l. presso Intesa San Paolo, Agenzia di Noventa Padovana (PD) sul conto

corrente Codice IBAN: .

L' "Appaltatore", sotto la propria responsabilità, dovrà comunicare tempestivamente alla "Stazione appaltante" le variazioni delle modalità di pagamento che dovessero insorgere durante il rapporto contrattuale; in difetto la "Stazione appaltante" è esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel pagamento delle relative fatture.

L'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi alla "Stazione appaltante" per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni dell'art.106 d. lgs. 50/2016.

#### **Art.4. Variazione dell'importo contrattuale**

In conformità a quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 29 del Decreto Legge n. 4 del 22 gennaio 2022, i prezzi del presente appalto, per la parte dei lavori, sono suscettibili di revisione così come disciplinato dall'art. 5.4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La "Stazione appaltante" ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'"Appaltatore" abbia nulla a pretendere.

#### **Art.5. Obblighi dell'Appaltatore**

L'"Appaltatore" si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dai seguenti documenti ed elaborati progettuali e tecnici:

- a) offerta tecnica ed economica sottoscritta dell'"Appaltatore" in data 14/04/23 che si allega a quest'atto, in copia conforme, dispensato dalle Parti dal darne lettura;
- b) DGUE redatto dalla Impresa "Costruzioni Iannini srl" e "Radar srl", in copia conforme, che si allega a quest'atto, dispensato dalle Parti dal darne lettura;
- c) Progetto Definitivo approvato, in forza del parere della Commissione Tecnica Regionale

n. **1/2021** del **02/02/2021**, con Delibera del Direttore Generale n. 950 del 14/12/2021 e così aggiornato e approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1092 del 19/12/2023;

d) Criterio C – Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori, in copia conforme, che si allega a quest'atto, dispensato dalle Parti dal darne lettura;

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Filippo Ciaglia, nominato con Delibera del Direttore Generale n. 639 del 22/07/2022, Atto che si allega al presente contratto, in copia conforme, dispensato dalle Parti dal darne lettura.

La "Stazione appaltante" può autorizzare l'"Appaltatore" ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. 105 del D.lgs.50/2016 s.m.i., indicati dall'"Appaltatore" stesso nella succitata dichiarazione presentata in sede di gara.

Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione e conoscenza i documenti e gli elaborati progettuali e tecnici di cui al precedente punto 1, che restano depositati agli atti della "Stazione appaltante" e che si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

I lavori devono essere eseguiti secondo le regole dell'arte, con materiali appropriati e in conformità degli ordini impartiti dal Direttore Lavori che si riserva la facoltà di accettazione o meno. Le Parti dichiarano che il progetto esecutivo verrà redatto secondo le indicazioni del DPR 207/2010 e sulla base delle indicazioni del progetto definitivo approvato.

Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del sopracitato Capitolato Speciale d'Appalto.

L'"Appaltatore" si impegna a redarre e rispettare le condizioni di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento, come previsto dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81. Le Parti si impegnano a sottoscrivere, per integrale accettazione, detto Piano di Sicurezza e Coordinamento, il quale verrà depositato agli atti della "Stazione appaltante".

L'"Appaltatore" si obbliga a consegnare alla "Stazione appaltante", prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza per costituire parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del vigente Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con deliberazione della Giunta

Regionale del Veneto.

#### **Art.6. Termine di consegna del progetto esecutivo e penali**

L'“Appaltatore” si impegna a ultimare la progettazione esecutiva entro **45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data dell'ordine di avvio alla progettazione emesso dal Responsabile Unico del Procedimento. L'ordine di avvio alla progettazione è concordato dalle parti come documento contrattualistico per la quota parte di progettazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento, una volta ricevuto il summenzionato progetto, procederà in contraddittorio con il progettista incaricato dall'“Appaltatore” della redazione del progetto esecutivo a verificare la conformità del progetto esecutivo con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. L'“Appaltatore” rimane comunque responsabile del progetto esecutivo e delle sue eventuali carenze e risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di dette carenze.

Il corrispettivo per la progettazione esecutiva è fisso e invariabile. Il pagamento avverrà entro i limiti di legge, a seguito di regolare emissione di fattura, dopo l'intervenuta superiore approvazione del progetto esecutivo da parte della “Stazione appaltante”.

Con la validazione del progetto esecutivo da parte della “Stazione appaltante” gli elaborati progettuali del progetto stesso si intendono acquisiti in piena ed esclusiva proprietà della “Stazione appaltante”.

#### **Art.7. Termine di esecuzione e penali**

L'“Appaltatore” deve ultimare i lavori entro **235 (duecentotrentacinque) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Per il maggior tempo impiegato dall'“Appaltatore” nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori è applicata una penale.

L'importo complessivo della penale è determinato come descritto dall'articolo “*Penali*” del Capitolato speciale d'Appalto.

#### **Art.8. Risoluzione e recesso**

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui all'articolo *"Risoluzione del Contratto"* del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art.9. Foro competente**

Il Foro competente è il Foro di Padova.

#### **Art.10. Cauzione definitiva**

L' "Appaltatore", a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, ai sensi e con le modalità dell'art. 103 del d. lgs. 50/2016, cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_, emessa il 13/09/2023, per l'importo di Euro 464.322,00, dalla società Sace BT s.p.a. con sede legale in Roma, Piazza Poli n. 42, iscritta al n. 1.00149 del'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione, codice fiscale e partita IVA 08040071006.

La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 133 d. lgs. 50/2016.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'"Appaltatore", la "Stazione appaltante" ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'"Appaltatore" deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la "Stazione appaltante" debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **Art.11. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi**

L'"Appaltatore" ha prodotto polizza assicurativa CAR n. \_\_\_\_\_ emessa il 19/09/2023, con decorrenza dal 18/09/2023 e scadenza il 30/06/2027, da HDI Assicurazioni s.p.a. con sede e Direzione Generale: Piazza G. Marconi n. 25 – 00144 Roma, Agenzia di L'Aquila (0684) per un importo di € 11.376,02 oltre Iva, così suddivisa:

Partita 1 - € 11.608.038,04

Partita 2 - € 500.000,00

Partita 3 - € 500.000,00

Tale polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi per l'importo di Euro € 2.000.000,00.

#### **Art.12. Polizza di responsabilità civile e professionale del progettista**

Il progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'Appaltatore ha prodotto:

- polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione n. \_\_\_\_\_, emessa il 25/10/2022 (antecedente all'ordine di avvio della progettazione) e con scadenza il 22/10/2023, dalla società Elba Assicurazioni s.p.a. via Mecenate n. 90 – 20138 Milano, dell'importo di Euro 8.080,00, con massimale assicurato di € 2.500.000,00
- polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione n. \_\_\_\_\_ emessa il 24/10/2023 con decorrenza dal 22/10/2023 e scadenza il 22/10/2024, dalla società Revo Insurance s.p.a. via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano, dell'importo di € 11.638,75, con massimale assicurato di € 2.500.000,00.

#### **Art. 13. Polizza di assicurazione indennitaria decennale**

L'“Appaltatore” si obbliga a stipulare, come previsto dall'articolo 3.6.2 del capitolato speciale d'appalto una polizza di assicurazione indennitaria decennale con limite di indennizzo pari al 40,00% del valore dell'opera realizzata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La suddetta polizza decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e contiene la previsione del pagamento in favore della “Stazione appaltante”, non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

L'“Appaltatore” si obbliga a stipulare altresì, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00.

## **Art.15. Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

## **Art.16. Obblighi dell'“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L'“Appaltatore” dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 105 d. lgs. 50/2016.

L'“Appaltatore” ha, altresì:

- a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della “Stazione appaltante” per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva) (D.U.R.C.). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o

contributive da parte dell'“Appaltatore”, la “Stazione appaltante” provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando gli importi dovuti all'“Appaltatore” a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

#### **Art.17. Domicilio dell'appaltatore**

A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Appaltatore” elegge domicilio in L'Aquila, Nucleo Industriale di Bazzano, via dell'Industria s.n.c., presso la sede dell'Impresa “Costruzioni Iannini s.r.l.”.

#### **Art.18. Spese contrattuali**

L'“Appaltatore” assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della “Stazione appaltante”.

#### **Art.19. Registrazione**

S'invoca per quest'atto, soggetto ad I.V.A., l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa prevista dall'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Art.20. Interpretazione del contratto**

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di interesse regionale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale d'appalto con

gli elaborati tecnici di cui all'articolo 5, prevalgono le prime.

**RTI "Costruzioni Iannini s.r.l." (mandataria) – "Radar s.r.l." (mandante)**

\*\*\*\*\*

**L'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.**

Ai sensi degli artt. 1341 e ss. si approvano specificatamente i seguenti artt. 8, 9, 15.

**RTI "Costruzioni Iannini s.r.l." (mandataria) – "Radar s.r.l." (mandante)**

\*\*\*\*\*

**L'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.**